



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 29 aprile 2021

Deliberazione n. 2021/11/125

Oggetto: Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 2020/31/281 del 06/11/2020. Società GL S.r.l. Assegnazione terreni nell'area industriale di Mango sul Calore, tenimento del Comune di Luogosano, fg. 6, p.lle n. 1394 e n. 1396. Schema atto di trasferimento. Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11,30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Arza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria resa dal Dirigente dell'Area Tecnica:

“Ricordato:

- che con deliberazione n. 2020/31/281 del 06/11/2020, al cui contenuto integralmente si rinvia, il C.D. del Consorzio ha accolto la richiesta avanzata dalla società “GL S.r.l.” relativa all’assegnazione di una striscia di terreno di circa mq. 307 (C.T. Luogosano, fg. 6, p.lla 1148 per circa mq. 82 e p.lla 1150 per circa mq. 225), al prezzo di €/mq. 13,00=, ubicata a confine del lotto di proprietà della stessa, nell’area industriale di San Mango sul Calore, tenimento del Comune di Luogosano, ponendo a carico della detta società determinate condizioni con limiti di tempo, come espressamente indicate nel detto provvedimento, nonché la redazione del frazionamento necessario all’individuazione dell’area assegnata;
- che con nota consortile prot. 6747 del 30/11/2020 il Consorzio ha comunicato alla società “GL S.r.l.” quanto stabilito con la citata deliberazione n. 2020/31/281 ed ha precisato, inoltre, che la bozza dell’atto a stipularsi dovrà essere preventivamente trasmessa al Consorzio al fine di porla all’attenzione del Comitato Direttivo per l’adozione degli atti necessari.
- che con nota/PEC del 18/12/2014 (acquisita al protocollo consortile il 22 succ. al n. 6816), la nominata società ha trasmesso, tra l’altro, la ricevuta del frazionamento effettuato;
- che con nota PEC del 22/02/2021, (acquisita al protocollo consortile il 23 succ. al n. 1122), la sig.ra Lanza Mirella, nella qualità di a.u. della società “GL S.r.l.” ha trasmesso la dichiarazione attestante quanto richiesto dal Consorzio con la nota consortile prot. 6747 del 30/11/2020, nonché copia del bonifico della somma di € 4.862,02= corrispondente al costo di acquisto del terreno a cedersi, comprensivo dell’IVA afferente;
- che con nota/PEC del 26/01/2021 (acquisita al protocollo consortile il 27 succ. al n. 517), la nominata società ha comunicato di aver individuato il Notaio Vito Antonio Sangiuolo per la stipula dell’atto di trasferimento del terreno assegnato;
- che l’ufficio tecnico consortile, con nota protocollo n. 777 del 10/02/2021, ha richiesto al Notaio individuato di comunicare la documentazione necessaria alla stipula del rogito in epigrafe da fornire da parte del Consorzio;
- che con nota/PEC del 10/02/2021 (acquisita al protocollo consortile il 11 succ. al n. 817), il notaio ha trasmesso l’elenco dei documenti da fornire da parte del Consorzio, tra cui risulta il provvedimento (Delibera) del Consorzio relativo alla nomina del soggetto che per conto dell’Ente interverrà alla stipula dell’Atto;
- che la società ha ottemperato agli obblighi e condizioni esplicitate nella delibera di assegnazione n.2020/31/281 adottata dal Comitato Direttivo del Consorzio in data 06/11/2020;
- che, per effetto del frazionamento effettuato, é stato definitivamente individuato il terreno assegnato dal Comitato Direttivo alla "GL S.r.l." con la richiamata n. 2020/31/281 del 06/11/2020 e che lo stesso risulta essere esteso complessivamente mq. 307, facente parte delle particelle n. 1394 di mq. 82 e n. 1396 di mq. 225, ubicate in C.T. del Comune di Luogosano al fg. 6, che saranno cedute alla detta Società al prezzo di €/mq. 13,00=;
- che con deliberazione n. 2021/5/64 del 09/03/2021, al cui contenuto integralmente si rinvia, il C.D. del Consorzio ha, tra l’altro, autorizzato il Presidente a stipulare con la società "GL S.r.l." l’atto di compravendita dei suoli assegnati;
- che l’ufficio tecnico consortile, con nota protocollo n. 1783 del 22/03/2021, ha trasmesso al Notaio individuato la documentazione necessaria alla stipula del rogito in epigrafe, unitamente alla deliberazione n. 2021/5/64 del 09/03/2021;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Considerato:

- che con la richiamata deliberazione n. 2021/5/64 del 09/03/2021, al cui contenuto integralmente si rinvia, il C.D. del Consorzio ha, tra l'altro, stabilito che la bozza dell'atto a stipularsi dovrà essere preventivamente trasmessa al Consorzio al fine di porla all'attenzione del Comitato Direttivo per l'adozione degli atti necessari;
- che con nota PEC del 14/04/2021, (acquisita al protocollo consortile al n. 2361 del 14/04/2021), la società "GL S.r.l." ha inviato la bozza dell'atto alla stessa trasmessa dal notaio incaricato;
- che l'ufficio tecnico ha verificato, relativamente agli aspetti tecnici, con esito positivo la bozza di atto trasmessa.

Tanto premesso e considerato, si rimette in allegato la bozza dell'atto in epigrafe per gli adempimenti di competenza”.

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica di seguito riportata:

“Con riferimento all’oggetto ed in relazione a quanto in istruttoria si propone quanto nella stessa espresso”.

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di prendere atto della bozza dell’atto trasmessa dalla società "GL S.r.l." con nota PEC del 14/04/2021, acquisita al protocollo consortile al n. 2361 del 14/04/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Il Presidente, o chi per esso, è autorizzato a sottoscrivere l’atto di compravendita con la società "GL S.r.l." con ogni potere e facoltà e dando, sin da ora, per rato e valido il suo operato.
4. Incaricare l’Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell’Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.

~ ~ ~ Avellino ~ ~ ~

Repertorio n.

Raccolta n.

COMPRAVENDITA SOGGETTA AD IVA

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di aprile, in Benevento nello studio del Notaio Vito Antonio SANGIUOLO, sito alla piazza Salvatore Sabariani n. 6.

aprile 2021

I sottoscritti, cittadini italiani e rappresentanti di società costituite in Italia:

- Ing. SIRIGNANO Vincenzo nato a Mirabella Eclano (AV) il e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene in questo atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante del "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" siglabile "ASI - AVELLINO" con sede legale e domicilio fiscale in Avellino, all'indirizzo di contrada Campo Fiume n. 2/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 80000830648, partita IVA n. 00216700641, iscrizione al R.E.A. numero AV-112797, indirizzo PEC: consorzioasiav@pec.it, autorizzato con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio del 9 marzo 2021 n. 2021/5/64 che, in copia autentica, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Il "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino" viene di seguito indicato più brevemente anche con la parola "Consorzio".

- LANZA Mirella nata a Grottaminarda (AV) il 15 luglio 1958 e domiciliata presso la rappresentata, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata "GL S.R.L." con sede legale in Grottaminarda (AV), all'indirizzo attuale di via Siena n. 15, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino numero

02934020641, iscrizione al R.E.A. numero AV-193381, capitale sociale Euro diecimila (€. 10.000,00) versato per Euro duemilacinquecento (€. 2.500,00) secondo l'ultimo bilancio approvato, a tanto autorizzata dai patti sociali.

La predetta società "GL S.R.L." in seguito sarà indicata più brevemente con la parola "Società".

Premesso quanto segue:

- ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997 n. 266 sono stati trasferiti al CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, tra l'altro, le aree industriale ed i lotti (di cui all'art. 39 del T.U. approvato con d.leg. n. 76 del 30 marzo 1990) rientranti nella competenza territoriale del Consorzio medesimo;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1168 del 10 giugno 2013 e trascritto ad Avellino in data 2 luglio 2013 al n. 11318 R.G. ed al n. 9196 R.P., sono stati trasferiti al "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" gli immobili facenti parte dell'Area Industriale di "San Mango sul Calore" situati in San Mango sul Calore (AV) ed in Luogosano (AV), tra cui, quelli oggetto del presente atto;
- con nota/PEC del 07/10/2019 (acquisita al protocollo consortile il giorno 8 succ. co n. 6300), la Società, ha fatto richiesta di assegnazione di una striscia di terreno della superficie complessiva di circa mq. 307 (C.T. del Comune di Luogosano foglio 6, mappale 1148 per circa mq. 82 e mappale 1150 per circa mq. 225), al prezzo di €/mq. 13,00, ubicata al confine del lotto di proprietà di sua proprietà, facendosi carico degli adempimenti consequenziali annessi (frazionamento catastale, oneri notarili, ecc.);

- con deliberazione n. 2020/31/281 del 06/11/2020, il C.D. del Consorzio ha accolto la richiesta avanzata dalla Società, alla condizioni esplicitate in detta deliberazione;

- con frazionamento dell'11/12/2020 protocollo n. AV0106630 in atti dal 11/12/2020 presentato il 11/12/2020 (n. 106630.1/2020):

1) il mappale 1148 del foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Luogosano (AV), di are 1,28, è stato frazionato, dando origine ai neoformati mappali:

* numero 1394 di ca. 82 (da cedere alla società "GL S.R.L.");

* numero 1395, di ca. 46;

2) il mappale 1150 del foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Luogosano (AV), di are 3,65, è stato frazionato, dando origine ai neoformati mappali:

* numero 1396 di are 2,25 (da cedere alla società "GL S.R.L.");

* numero 1397 di are 1,40;

- con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio del 9 marzo 2021 n. 2021/5/64, innanzi allegata sotto la lettera "A", il Consorzio, preso atto che la Società ha ottemperato agli obblighi e condizioni esplicitate nella delibera di assegnazione innanzi citata (n. 2020/31/281 del 6/11/2020), ha deliberato di autorizzare il Presidente a stipulare, in nome e per conto del Consorzio l'atto notarile di trasferimento con la società "GL S.R.L.".

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

Art.1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e vale patto.

Art 2) Il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO", come rappresentato, vende e trasferisce alla società "GL S.R.L.", che, come rappresentata, accetta ed acquista, il suolo, avente le

caratteristiche di cui al certificato di destinazione urbanistica ad allegarsi, sito in Luogosano (AV) nell'Area Industriale di San Mango sul Calore, estesa catastalmente nel complesso metri quadrati trecentosette (mq. 307).

Censita nel Catasto Terreni del Comune di Luogosano (AV) al foglio 6, mappale numero 1394, bosco alto, cl. U, ca. 82, R.D.€ 0,08, R.A.€ 0,03 (ex 1148/a); foglio 6, mappale numero 1396, bosco alto, cl. U, are 2,25, R.D.€ 0,23, R.A.€ 0,07 (ex 1150/a).

Confinante con mappali 1185, 1175, 1395, 1397 e 1176 tutti del foglio 6.

3) Il "Consorzio" vende e la "Società" acquista i beni sopra descritti per consentire alla stessa "Società" di l'ampliamento del lotto già di proprietà.

4) La "Società", come rappresentata, dichiara di essere a perfetta conoscenza sia della Legge Regionale 09/12/2013 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e sia delle Legge 23 dicembre 1998 n. 448 - articolo 63, relativamente alla facoltà del Consorzio cedente di riacquistare la proprietà degli immobili ceduti nei casi previsti da detta normativa.

5) La "Società" dichiara, altresì, di conoscere ed accetta tutte le norme, regolamenti, disposizioni ed istituzioni già emanate ed in prosieguo del tempo eventualmente da emanarsi dal Consorzio, relativa alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi di interesse e di uso comune gestiti dal Consorzio o da terzi da questo delegati nell'ambito dell'Area Industriale di San Mango sul Calore. In particolare, la "Società" si obbliga a concorrere alle spese di gestione delle opere e dei servizi di interesse comune gestiti dal Consorzio dell'Area Industriale di San Mango sul Calore (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) con le modalità e nelle quote stabilite nei regolamenti Consortili emanati o ad emanarsi dal Consorzio. Inoltre, la Società

si impegna, ai sensi della Legge Regionale Campania n. 19/2103 ad aderire al Consorzio di Gestione che sarà costituito così come previsto da detta legge.

6) E' patto espresso ed accettato che la società acquirente, non potrà trasferire a terzi la proprietà acquistata entro il termine di dieci anni dalla stipula dell'atto di trasferimento senza il consenso scritto del venditore Consorzio. Le parti, come innanzi rispettivamente rappresentate, autorizzano la trascrizione di tale patto.

7) Il prezzo della presente vendita è stato determinato nella complessiva somma di Euro tremilanovecentonovantuno (€. 3.991,00) oltre IVA come per Legge, assunti già pagati al Consorzio, che, come sopra rappresentato, rilascia quietanza a saldo, con rinuncia all'ipoteca legale.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle responsabilità penali a cui vanno incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione, le parti, come innanzi rispettivamente rappresentate dichiarano:

a) che per la cessione dell'immobile oggetto del presente atto non si sono avvalse dell'intermediazione di alcun mediatore;

b) che il pagamento del prezzo innanzi determinato comprensivo di IVA al 22% (ventidue per cento) pari a complessivi Euro quattromilaottocentosessantanove e centesimi due (€. 4.869,02) è stato pagato a mezzo bonifico disposto in data 22 febbraio 2021 sulla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC. COOP. identificativo disposizione: gbo2U111220220211002361.

A fronte di detto pagamento il Consorzio ha rilasciato la fattura n.ri: 383/2021 in data 26 febbraio 2021.

8) Qualora la "Società" dovesse contrarre mutui, le clausole limitative di cui ai precedenti articoli 4 e 6) non avranno efficacia nei confronti degli Istituti mutuanti, né verso i loro aventi causa, né infine verso eventuali acquirenti in sede giudiziaria dei beni innanzi specificati, nonché dei relativi fabbricati, stabilimenti industriali, impianti e macchinari. Inoltre gli stessi Istituti mutuanti restano espressamente autorizzati ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati cespiti, a garanzia dei mutui che eventualmente potessero concedere.

9) La "società", direttamente o indirettamente, non potrà scaricare nell'agglomerato industriale i materiali di rifiuto provenienti dalle lavorazioni del suo stabilimento.

10) Il "Consorzio" si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo, limitatamente alle aree non coperte da edifici, rispettivamente condutture per acquedotti, gasdotti, fognature e condutture per elettrodotti, con esclusione di ogni indennità per l'installazione. Si riserva altresì il diritto di accesso alle aree dove tali impianti saranno ubicati al fine di eseguire ispezioni e manutenzioni. Naturalmente, tutto quanto sopra con piena, preventiva salvaguardia di ogni altro diritto della "Società", della sicurezza delle persone e delle cose, della funzionalità dei suoi impianti e con rispetto dei suoi programmi.

11) Per quanto concerne l'eventuale esecuzione di opere di ricerca e di emungimento delle acque sotterranee, salva la facoltà del "Consorzio" di intervenire a tutela del loro regime, si rinvia alle norme di cui al T.U. delle leggi "sulle acque e sugli impianti elettrici".

12) Le acque pluviali ricadenti sull'area della "Società" non devono essere smaltite nelle proprietà confinanti, bensì raccolte ed immesse nella fognatura consortile in base ai dettagli che saranno forniti dal "Consorzio".

13) La "Società" resta obbligata ad immettere nella fognatura consortile, a sue cura e spese, le acque di scarico sia fecali che industriali, previa esecuzione di idonei impianti di depurazione, e, all'occorrenza, di neutralizzazione di entrambe le acque, con facoltà al "Consorzio" di periodiche verifiche delle acque di scarico ai fini dell'accertamento del loro trattamento nella misura che sarà prescritta dal "Consorzio". Per consentire un adeguato controllo, ciascun impianto di trattamento dovrà prevedere idonei punti, facilmente accessibili di prelievo di campioni dei liquami in entrata e in uscita. La "Società" dovrà inoltre curare la perfetta esecuzione ed il regolare funzionamento continuativo dei detti impianti. Qualora la qualità delle acque di rifiuto dello stabilimento fosse tale da far prevedere azioni corrosive, pregiudizievoli all'integrità della condotta fognante consortile, la "Società" dovrà provvedere a totale suo carico e rischio alla costruzione di appositi canali di scarico delle suddette acque, secondo il tracciato e le cautele che verranno stabilite dal "Consorzio".

I limiti di accettabilità delle acque di scarico nella fognatura consortile e nelle acque pubbliche devono essere conformi alla normativa dettata dal Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.. Le fognature realizzate dal Consorzio hanno recapito nell'impianto di depurazione di proprietà dal Consorzio medesimo. La Società rimane obbligata a munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla legge citata per gli scarichi industriali.

14) Per quanto concerne eventuali inquinamenti atmosferici, si rinvia alle norme del D.P.R. n.203 del 24 marzo 1988 e s.m.i.. La "Società", come rappresentata,

dichiara, altresì, che dall'esercizio dello stabilimento non derivano rumori ed inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e di falda, di qualità ed in quantità tali da recare pregiudizio alla salute ed alle possibilità di lavoro nelle aree circostanti; ciò, comunque, nella misura prevista dalle leggi vigenti e da quanto potrà essere specificatamente indicato dalle competenti Autorità.

15) Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino garantisce la proprietà e la libera disponibilità dell'immobile innanzi individuato e dichiara che lo stesso non è gravato da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali e da diritti reali limitati spettanti a terzi. L'immobile sopra descritto viene venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive di qualsiasi specie legalmente esistenti e costituite. La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di conoscere e di accettare lo stato di fatto e di diritto del suolo oggetto della presente vendita. La parte venditrice, come innanzi rappresentata, espressamente si assume ogni garanzia di legge circa i vizi, l'evizione totale o parziale, o qualsiasi molestia in relazione al suolo oggetto del presente atto. La parte venditrice, come innanzi rappresentata, garantisce altresì, di essere in regola con il pagamento di ogni imposta, tassa ed onere afferente il suolo oggetto del presente atto, impegnandosi a corrispondere quanto dalla stessa ancora dovuto, ancorché accertato od esigibile posteriormente ad oggi, purché si riferisca al periodo antecedente alla data odierna. La parte venditrice, come innanzi rappresentata dichiara, e la parte acquirente, come innanzi rappresentata ne prende atto, che non esistono terzi ai quali spetta il diritto di prelazione ai sensi delle

vigenti disposizioni normative in materia. Il possesso legale e materiale del suolo innanzi descritto ed oggetto del presente atto viene trasferito da oggi dalla parte venditrice a favore alla parte acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi.

16) La parte venditrice, come sopra rappresentata, produce il certificato di destinazione urbanistica previsto dalla legge 47/1985, che si allega al presente atto sotto la lettera "B". La medesima parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che il suolo ha tutte le caratteristiche risultanti dal detto certificato e che dalla data del suo rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche relative agli strumenti urbanistici di detto Comune.

17) La società acquirente assume le imposte e le spese tutte del presente contratto e dipendenti.

Trattandosi di atto soggetto ad IVA le parti chiedono l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il Consorzio, come sopra rappresentato, dichiara di avere emesso la relativa fattura ed operato la rivalsa dell'IVA.

18) Le parti dispensano l'Autorità competente da iscrizioni di ufficio per quest'atto le cui spese sono a carico come per legge.

Il presente contratto resterà depositato nei rogiti del Notaio che provvederà ad autenticare l'ultima delle sottoscrizioni.

Repertorio n.

Raccolta n.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di aprile, in Benevento, nel mio studio sito alla piazza Salvatore Sabariani n. 6.

aprile 2021

Io sottoscritto dottor Vito Antonio SANGIUOLO, Notaio in Benevento, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

certifico

che, dopo che il testo è stato da me Notaio letto alle parti, le quali, tra loro d'accordo e con il mio consenso, mi hanno esonerato dalla lettura degli allegati, hanno firmato quanto precede in calce, a margine dei fogli intermedi, alla mia presenza, le infradette persone della cui identità personale io Notaio sono certo:

- Ing. SIRIGNANO Vincenzo nato a Mirabella Eclano (AV) il 28 ottobre 1948 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene in questo atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante del "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" siglabile "ASI - AVELLINO" con sede legale e domicilio fiscale in Avellino, all'indirizzo di contrada Campo Fiume n. 2/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 80000830648, partita IVA n. 00216700641, iscrizione al R.E.A. numero AV-112797, indirizzo PEC: consorzioasiav@pec.it, autorizzato con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio del 9 marzo 2021 n. 2021/5/64 che, in copia autentica, si allegano al presente atto sotto la lettera "A";
- LANZA Mirella nata a Grottaminarda (AV) il 15 luglio 1958 e domiciliata presso la rappresentata, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata "GL S.R.L." con sede legale in Grottaminarda (AV), all'indirizzo attuale di via Siena n. 15, codice fiscale,

partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino numero 02934020641, iscrizione al R.E.A. numero AV-193381, capitale sociale Euro diecimila (€. 10.000,00) versato per Euro duemilacinquecento (€. 2.500,00) secondo l'ultimo bilancio approvato, a tanto autorizzata dai patti sociali.

Io sottoscritto ho provveduto anche ad ammonire le parti sottoscritte sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci a mente del D.P.R.

445/2000 articoli 3 e 76.
Sottoscritto alle ore